

Decisione n. 30 del 28 novembre 2017

OGGETTO:

Sig.ra (Omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 19.10.2017 acquisita al protocollo n. 2019 con la quale la Sig.ra (Omissis) ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale di (Omissis) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere copia della nota "*a firma della (Omissis) datata 14.07.17*" riguardante un presunto colloquio intercorso tra quest'ultima e la stessa dipendente in data 12.04.17

VISTA la nota, prot. n. 00441 del 22.03.2013, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (Omissis), di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non inferiore a gg 20 per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione con nota del 15.11.17 ha confermato e motivato il predetto diniego;

RILEVATO, NELLO SPECIFICO, CHE:

- non appare condivisibile l'affermazione del Comune secondo la quale la "*lettera del (Omissis) inviata alla Giunta comunale ... non assume la forma né la*

sostanza di atto amministrativo e dunque di documento amministrativo”, data l'ampia nozione di documento amministrativo che, come ricorda lo stesso Ente, è lata e ricomprende persino atti formati e provenienti da privati purchè gli stessi siano stabilmente detenuti dalla Amministrazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali;

- in particolare, si è affermato che l'art. [22, comma 1, L. n. 241/1990](#) precisa, alla lett. d), che per documento amministrativo deve intendersi ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (*TAR Lazio, Latina, Sez. I, 17.7.2015, n. 544*);

- non è ipotizzabile che una nota indirizzata (quantunque in via “riservata”) dal (*Omissis*) alla Giunta e regolarmente protocollata non sia connessa ad attività istituzionali proprie dell'Ente e dunque di natura amministrativa, anche se non culminata con l'adozione di un provvedimento di qualsiasi genere (*vedi Cons. Stato, Sez. III, 31.3.2016, 1261*);

- a nulla rileva, ai fini dell'esclusione del diritto all'accesso, la dizione “riservata” eventualmente apposta sul documento in questione, non essendo dedotto alcun interesse meritevole di tutela che possa ostacolare il principio dell'accesso agli atti come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;

- infine, l'Amministrazione Comunale non nega il fatto storico che il documento in questione riguardi un episodio occorso in data 12 aprile 2017 nel quale è effettivamente coinvolta l'istante e che pertanto, in assenza di espressa

negazione, deve ritenersi sussistente la relazione tra documento e ricorrente la quale ha dunque interesse a prendere contezza dei termini nei quali è stato ricostruito un evento che la riguarda;

- in particolare, il comma 3 dell'art. 22 della legge 241/90 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri meritevoli di tutela (*Cons. St., Sez. IV, 19.10.17, n. 4838*), quivi non dedotti dal Comune;

- infine, si è recentemente affermato che *“la disciplina di cui agli artt. [22](#) e segg. [L. n. 241/1990](#) attribuisce al diritto di accesso agli atti della P.A. valore di principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, anche al di là della rilevanza ed evidenziazione di uno specifico interesse personale, diretto e attuale dei singoli soggetti e con i soli limiti della genericità, del fine emulativo ovvero della compresenza di interessi di rango prevalente da bilanciare, secondo i casi, con il diritto di accesso”* (*TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19.10.17, n. 507*),

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso all'atto in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 atteso che il documento richiesto appare collegato strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalla Sig.ra (*Omissis*), in qualità di soggetto interessato, in merito al rifiuto tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*), relativamente all'istanza intesa ad ottenere copia della documentazione specificata in epigrafe.

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*).

3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo